

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Pascal Couchepin  
Consigliere federale  
3003 Berna

### Consultazione sulla revisione parziale di sette ordinanze inerenti al diritto in materia di prodotti chimici

Egregio signor Consigliere federale,

con lettera del 20 febbraio 2008 ci avete trasmesso in consultazione la proposta di modifica parziale di due Ordinanze del Consiglio federale e di cinque Ordinanze del Dipartimento degli Interni.

Ringraziamo per l'opportunità che ci avete concesso di potere esprimere una nostra presa di posizione nel merito che trovate allegata.

Cogliamo l'occasione per invitarvi a considerare le nostre osservazioni e restiamo volentieri a disposizione per le domande che potessero occorrere.


Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:

  
M. Borradori

Il Cancelliere:

  
G. Gianella

Citato

Copia: Sezione protezione aria acqua e suolo

**Consultazione sulla revisione parziale di sette ordinanze inerenti al diritto in materia di prodotti chimici – Presa di posizione dei servizi cantonali**

***Considerazioni generali***

**Possibilità di caratterizzazione secondo il sistema GHS (Globally Harmonised System)**

Sosteniamo la proposta di permettere un'introduzione rapida del sistema di caratterizzazione dei pericoli GHS nell'attuale legislazione sui prodotti chimici. Questo sistema è stato adottato da diversi Stati e lo sarà presto sistematicamente anche in Europa.

Le proposte di modifica genereranno però a nostro modo di vedere difficoltà dal profilo operativo mancando uno sviluppo legislativo corrispondente adeguato. Per questo motivo sono da prevedere misure fiancheggiatrici mirate.

Gli oneri derivanti, la fornitura, l'impiego e le prescrizioni di custodia dei prodotti caratterizzati con il sistema GHS dovranno in particolare essere ridefiniti. La caratterizzazione non potrà avvalersi unicamente di una vecchia e fittiva caratterizzazione derivata dalla scheda di dati di sicurezza.

Per i prodotti biocidi per i quali la caratterizzazione è una componente importante dell'omologazione, i passi e le premesse per la caratterizzazione secondo GHS sono anch'essi da definire con più precisione.

Con l'adozione del sistema GHS sono poi da statuire anche i termini transitori necessari per una conversione completa. Questi termini sono da adeguare a quelli previsti al riguardo dall'UE.

**Adeguamento alla norma europea (ordinanza) REACH**

La domanda sulla misura in cui i disposti del REACH dovrebbero essere ripresi in Svizzera non è, secondo il testo esplicativo, il tema della revisione legislativa oggetto di discussione. Ciononostante riteniamo sono stati previsti al riguardo alcuni adeguamenti per le modifiche recentemente intercorse nell'ordinamento legislativo europeo. Di fatto, con la proposta di revisione del DFI ci saranno, unicamente, delle agevolazioni per fornitori a livello di messa in commercio di sostanze nuove. Questa ripresa "selettiva" delle prescrizioni del REACH, laddove sono previste esigenze meno onerose, non è a nostro modo di vedere equilibrata. In UE le agevolazioni per le nuove sostanze sono compensate in altri settori per mantenere un adeguato livello di protezione. Ciò che non è previsto in Svizzera a livello di sostanze vecchie. Questo comporterà oltretutto notevoli svantaggi per esportatori di prodotti chimici Svizzeri nei confronti di concorrenti europei.

L'intenzione di un abbattimento degli ostacoli tecnici abbinato alla rinuncia di una ripresa completa del diritto europeo in materia di prodotti chimici (REACH) non è allora

sensata se non con una costruzione legislativa ausiliaria intricata e difficilmente applicabile sul terreno.

Per i motivi sopra espressi non vediamo alternative oltre a quella di adottare *in toto* il sistema REACH europeo promovendo necessariamente un collegamento all'agenzia europea sui prodotti chimici.

### **Periodicità ed esecuzione delle ordinanze di applicazione**

Per le frequenti revisioni dei dispositivi UE ai quali si rifanno le disposizioni svizzere sui prodotti chimici, si rendono necessari continui e complessi aggiornamenti legislativi. Queste operazioni permettono nel contempo anche modifiche rapide di norme nazionali basate su nuovi riconoscimenti tecnico-scientifici.

D'altro canto il continuo modificarsi delle prescrizioni favorisce da parte dell'utente possibili strumentalizzazioni come pure non garantisce per gli stessi una sufficiente tranquillità nel campo di applicazione dei prodotti chimici pericolosi a medio/lungo termine (costi maggiori e ripetuti).

Questo processo di adeguamento a piccoli passi è, a nostro modo di vedere, da riconsiderare attentamente per garantire anche in futuro l'obiettivo di protezione promosso dalla LPChim su vasta scala e per evitare conseguenti oneri eccessivi (necessità di risorse) che ricadono sulle spalle degli organi esecutivi cantonali.

Per una sicurezza e stabilità legislativa, la credibilità delle autorità esecutive (federali e cantonali) e condizioni quadro giustificabili, chiediamo che le revisioni del panorama legislativo LPChim siano formulate e proposte con più attenzione nei confronti delle conseguenze per l'utenza e un'applicazione metodologica unitaria.

Un ulteriore aspetto ritenuto negativo, concerne il continuo rimando a normative non svizzere poco trasparenti e la cui reperibilità bibliografica spesso non risulta essere di facile accesso (vedi p.e. problematica della biodegradabilità ambientale).

### **Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)**

#### **Etichettatura**

#### **Articolo 39 cpv.1 lett. b:**

Da completare con: *".... può essere sostituito ....., nel caso in cui la sostanza o il preparato sono destinati a un utilizzatore professionale."*

L'indicazione sull'etichetta dell'importatore svizzero è un elemento centrale della sicurezza con i prodotti chimici destinati al pubblico.

Con la sua indicazione risulta chiaramente al commerciante, all'utilizzatore e all'autorità preposta al controllo, chi è responsabile per la messa in commercio in Svizzera del prodotto.

D'altra parte con questa regola, l'importatore è cosciente della sua responsabilità in caso di mancanze o contestazioni e delle conseguenze che ne risultano.

---

Per i professionisti questa indicazione la si può reperire sulla scheda di dati di sicurezza che deve essere loro consegnata per legge.

## **Schede di dati di sicurezza**

### **Requisiti per le schede di dati di sicurezza e la loro stesura Articolo 53 cpv. 2**

Da anni si constatano gravi lacune della qualità delle schede di dati di sicurezza. Le stesse carenze si riscontrano anche per quanto concerne la classificazione e la relativa caratterizzazione dei prodotti da parte del produttore. Con l'introduzione delle modifiche proposte aumenterà la complessità delle regole e con esse anche le conoscenze specifiche richieste. È quindi importante che gli obblighi centrali del controllo autonomo siano demandati per legge a persone competenti.

## **Utilizzo di sostanze e preparati**

### **Obbligo di fornire informazioni su talune sostanze contenute in oggetti. Articolo 80a**

Anche se una puntuale informazione è benvenuta, le richieste fatte al venditore rischiano di essere eccessive. Non si capisce come egli possa riconoscere che l'oggetto in vendita contiene sostanze che figurano nell'allegato XIV del regolamento CE 1907/2006 e dove possa reperire le informazioni che deve trasmettere all'acquirente. Vediamo quindi una difficoltà applicativa del dispositivo proposto e una riformulazione dell'articolo è ritenuta necessaria.

## **Esecuzione**

### **Centro d'informazione tossicologica Articolo 91**

Accettiamo l'abrogazione di questo articolo a condizione che l'informazione per avvelenamenti di ogni tipo, (prodotti chimici, piante, medicinali ecc.) continui a essere garantita anche in futuro.

Nonostante le assicurazioni riportate nel commento che l'abrogazione di questo articolo non comporta conseguenze sul futuro del Centro svizzero di informazione, dai media sono state riportate notizie indicanti che per questioni di risparmio si vogliono introdurre dei tagli.

In considerazione delle innumerevoli segnalazioni di intossicazioni (sino a ca. 30'000 all'anno in Svizzera), sarebbe un grave errore se il grande impegno profuso dal Centro

---

in relazione al registro dei prodotti utilizzato da tutti i partner per un'adeguata informazione preventiva in caso di intossicazioni, non potesse più essere capitalizzato.

### **Disposizioni transitorie**

#### **Articolo 110b**

Per fare chiarezza e per dare la possibilità ai produttori di pianificare meglio i loro obblighi, occorrerà indicare i termini di transizione per un'introduzione generale del sistema GHS già in questa revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici.

Trascorsi i periodi di transizione vigenti in UE, la Svizzera non potrà più mantenere il vecchio sistema di caratterizzazione.  
A partire dal 2015 quindi anche in Svizzera le sostanze e i preparati dovranno essere caratterizzati con il nuovo sistema.

### ***Ordinanza sui biocidi (OBioc)***

#### **Procedura**

#### **Articolo 21 Obbligo d'informare**

Bisogna chiarire quale procedura e a quali condizioni occorrerà osservare nel caso di cambiamento della caratterizzazione, specialmente dopo l'introduzione del sistema GHS.

I biocidi sono prodotti che sottostanno all'obbligo di omologazione e la caratterizzazione non è stabilita esclusivamente dal controllo autonomo del produttore ma anche una parte importante della decisione dall'organo di notifica.

Se un produttore decide di mettere sul mercato un biocida caratterizzato secondo il sistema GHS, si renderà necessaria una modifica della procedura di omologazione.

Per i biocidi, ancor più che per le sostanze e i preparati, occorrerà stabilire chiare condizioni per l'introduzione della seconda possibilità di caratterizzazione.

### ***Ordinanza DFI sulla classificazione e caratterizzazione delle sostanze***

Nessuna osservazione.

---

***Ordinanza DFI sulla competenza specifica per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi***

**Articolo 5 Sufficiente esperienza professionale**

Chiediamo che il Dipartimento federale interpellì le autorità cantonali competenti, in quanto sono le sole in grado di effettuare il necessario controllo sul terreno.

**Articolo 5a Rifiuto del riconoscimento della competenza**

Sosteniamo la proposta formulata, premessa indispensabile per un comportamento in linea con gli obiettivi della LPChim come pure per evitare meccanismi di mercato scorretti. Anche in questo caso risulta fondamentale il coinvolgimento delle autorità esecutive cantonali.

***Ordinanza DFI sull'autorizzazione speciale inerente la disinfezione dell'acqua di piscine collettive***

Valgono le stesse considerazioni espresse per la competenza specifica.

***Ordinanza DFI sull'autorizzazione speciale per la lotta generale ad agenti nocivi***

Valgono le stesse considerazioni espresse per la competenza specifica.

***Ordinanza DFI sull'autorizzazione speciale per la lotta ad agenti nocivi con prodotti fumiganti***

Valgono le stesse considerazioni espresse per la competenza specifica.

Aprile 2008